

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuove norme per l'annullamento dei crediti dello Stato » (49), d'iniziativa del senatore Santalco
(Approvazione)

PRESIDENTE Pag. 41

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme per l'annullamento dei crediti dello Stato » (49), d'iniziativa del senatore Santalco
(Approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'annullamento dei crediti dello Stato », d'iniziativa del senatore Santalco.

Ricordo che la relazione è già stata svolta dal senatore Santalco l'11 dicembre scorso in sede referente, precedentemente al mutamento di sede.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I crediti dello Stato di importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari previsti dalle leggi e dai regolamenti, sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con decreto delle singole Amministrazioni, centrali o periferiche, che li hanno in carico.

I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, riconosciuti assolutamente inesigibili, siano o non siano in carico a contabili dello Stato, sono parimenti annullati nei modi e con le forme di cui al primo comma.

Per i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale che, non essendo in carico a contabili dello

Stato, vengono riconosciuti, in tutto o in parte, insussistenti per la già seguita legale estinzione o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, l'annullamento è del pari disposto con le modalità previste al primo comma.

Nulla è innovato per quanto attiene alla registrazione da parte della Corte dei conti.

E approvato.

Art. 2.

Per l'annullamento dei crediti dello Stato d'importo superiore a lire 200.000 per sorte capitale, riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 265 e 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

E approvato.

Art. 3.

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono provvedere all'annullamento dei crediti dello Stato, per un importo, per ciascuno di essi, non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ove prescritta.

E approvato.

Art. 4.

Sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge i crediti dello Stato di importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, già maturati alla data predetta, che siano riconosciuti assolutamente inesigibili od insussistenti.

Sono altresì estinti alla stessa data i crediti dello Stato di dubbia e difficile esazione d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, già maturati alla data predetta, iscritti o non nelle contabilità demaniali.

E approvato.

Art. 5.

In deroga alle norme di cui all'articolo 266 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, i crediti dello Stato in carico ai contabili dell'Amministrazione finanziaria, d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, sono annullati quando l'inesigibilità venga riconosciuta dal contabile che li ha in carico.

Sono altresì estinte le pretese di credito dello Stato, escluse quelle derivanti da imposte dirette, d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, risultanti a tutto il 31 dicembre 1978.

E approvato.

Art. 6.

Gli effetti dei provvedimenti di annullamento e di estinzione emessi a norma della presente legge sono estesi alle soprattasse, agli interessi ed alle spese accessorie.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pene pecuniarie, ma non alle multe ed alle ammende previste dal codice penale o da leggi speciali, nè ai crediti derivanti da imposte dirette.

E approvato.

Art. 7.

Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 1° luglio 1955, n. 553, sono abrogati.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 10,25.